

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4040 del 21/07/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEL COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR), CORSO D'ACQUA FIUME TARO AD USO PRATO E BOSCO NATURALE, RICHIEDENTE AZIENDA AGRICOLA DODI ROBERTO, PROCEDIMENTO PR26T0009-PRATICA 3424/2026
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4228 del 21/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEL COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR), CORSO D'ACQUA FIUME TARO AD USO PRATO E BOSCO NATURALE, RICHIEDENTE AZIENDA AGRICOLA DODI ROBERTO, PROCEDIMENTO PR26T0009- PRATICA 3424/2026

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpa) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione dell'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

VISTA l'istanza pervenuta il 15/12/2025 registrata al PG/2025/112542 con cui l'Azienda Agricola Dodi Roberto C.F. DDORRT66C20I153K ha presentato domanda di concessione relativa all'occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Fiume Taro nel Comune di San Secondo Parmense (PR), catastalmente identificata al NCT del Comune succitato al Foglio 32 fronte Mappale 98-99-101 per uso prato stabile (Ha 0,7) e Bosco naturale (Ha 0,21);

PRESO ATTO dell'espressione negativa rilasciata dalla Regione Emilia Romagna "Settore Aree Protette, Foreste e sviluppo zone montane area biodiversità" (VINCA nota PG/2026/37375 del 26/02/2026);

CONSIDERATA la rimodulazione dell'istanza agli stessi estremi catastali e dimensione con nuovo uso "prato stabile", trasmessa in data 16/03/2026 prot. Arpae n. 47680;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.82 del 08/04/2026 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, interna al SIC/ZPS IT4020022 "Basso Taro", e che pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO delle espressioni positive rilasciate da:

- Agenzia Interregionale per per il Fiume Po (nota PG/2026/56725 del 27/03/2026);
- Regione Emilia Romagna "Settore Aree Protette, Foreste e sviluppo zone montane area biodiversità" (VINCA nota PG/2026/52602 del 20/03/2026), allegate come parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso;
- è stato versato in data 01/06/2026 deposito cauzionale di importo pari a euro 250,00;

DATO ATTO

- che in data 23/03/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 23/03/2026, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 , D.Lgs. 159/2011 e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare all'Azienda Agricola Dodi Roberto C.F. DDORRT66C20I153K, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Taro, nel Comune di San Secondo Parmense (PR), catastalmente identificata al Foglio 32 fronte Mappale 98-99-101, per uso prato stabile (Ha 0,7) e Bosco naturale (Ha 0,21) - cod. Procedimento n. PR26T0009;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/07/2026 (nota Arpae n. PG/2026/132230 del 20/07/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 151,75 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Chiara Melegari e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata all'Azienda Agricola Dodi Roberto C.F. DDORRT66C20I153K (cod. pratica PR26T0009).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Taro, nel Comune di San Secondo Parmense (PR) catastalmente identificata al Foglio 32 fronte Mappale 98-99-101, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso **prato stabile per Ha 0,7 e Bosco naturale per Ha 0,21.**

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2031**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online
<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>
all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque

momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1 La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Aipo assunto al prot. ARPAE PG/2026/56725 del 27/03/2026, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

2 Per quanto riguarda gli aspetti legati alla presenza del ZSC/ZPS IT4020022 - "Basso Taro", dovranno essere rispettate integralmente le indicazioni contenute nella Valutazione di Incidenza ambientale rilasciata dalla Regione Emilia Romagna "Settore Aree Protette, Foreste e sviluppo zone montane area biodiversità" (nota PG/2026/52602 del 20/03/2026), che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

Spett. ARPAE
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Piazzale della Pace, 1 - 43121 Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Parma, 25/03/2026

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 29/2015C/A, 2, 60

Oggetto: FIUME TARO – L.R. 7/2004 - Demanio Idrico Suoli - Pratica N. 3424/2026 - Procedimento PR26T0009 Nuova concessione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Fiume Taro, in Comune di S. Secondo Parmense (PR), per uso prato - ZSC-ZPS sito IT4020022 denominato "Basso Taro"

Richiedente: Sig. Dodi Roberto

VISTA l'istanza vs prot. n. 48333 del 16/03/2026 (assunta con prot. AIPO al n. 8293 in medesima data) avente per oggetto la richiesta Concessione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Fiume Taro, in Comune di S. Secondo Parmense (PR), per uso prato;

PRESO ATTO che l'area demaniale richiesta risulta essere posta a fronte delle particelle 98-99-101 del Foglio 32 del Comune di San Secondo P.se per una superficie totale pari a ha 0,91 di cui ha 0,70 da destinarsi a prato stabile e ha 0,21 a bosco naturale;

CONSIDERATO che le suddette aree ricadono all'interno delle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B);

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" ed in particolare l'art. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "*Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica*";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume PO, in vigore dal 17/04/2025, approvate con DPCM 10/03/2025 denominato "Approvazione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" - pubblicato sulla G.U. n.89 del 16/04/2025;

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

VISTO il Decreto n. 30 del 26 aprile 2024, emanato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, relativo all'aggiornamento delle Fasce PAI del Fiume Taro da Bedonia a confluenza Po;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici**

alla richiesta di Concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Taro nel Comune di S. Secondo Parmense (PR), posta a fronte delle particelle 98-99-101 del Foglio 32 del comune di San Secondo P.se per una superficie totale pari a ha 0,91 di cui ha 0,70 da destinarsi a prato stabile e ha 0,21 a bosco naturale, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, nelle sole aree demaniali, sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del Concessionario;
2. il parere è accordato solo ed esclusivamente per le aree specificatamente indicate nella richiesta evinte dalla documentazione presentata, che diventa parte integrante del presente Nulla Osta anche se materialmente non allegata e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare a mezzo posta elettronica certificata al Concessionario.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. Il Concessionario si impegna a:
 - attenersi scrupolosamente alle normative e direttive di natura ambientale e forestale vigenti nella zona interessata;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le attività, che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non

depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;

3. **dovranno essere sempre rispettate e/o ripristinate le distanze minime prescritte dal R.D. 523/1904 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche" nel quale, all'art. 96, si stabilisce che "sono lavori ed atti vietati in modo assoluto... le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei corsi d'acqua se non munito di argini come sopra (...) a distanza minore di metri quattro (4,00) per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci (10,00) per le fabbriche e per gli scavi", pena la decadenza e revoca immediata del presente atto.** Risulta evidente che occorre adottare le dovute precauzioni ed i necessari accorgimenti al fine di garantire sempre l'inalterabilità dell'alveo del fiume e l'accesso per la sua manutenzione;
4. **non è autorizzata pertanto all'interno delle fasce di rispetto del punto precedente:**
 - **la loro coltivazione;**
 - **la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;**
 - **la fabbricazione e/o la presenza di recinzioni, steccati, staccionate, reti, siepi, muri e palizzate che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque ed ostacolo alle eventuali operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto;**
5. la pulizia delle aree oggetto della concessione sarà a carico del richiedente, che dovrà anche avere cura di non arrecare alcun danno alle sponde e alle pertinenze dell'opera idraulica del corso d'acqua interessato. Il richiedente dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua. I prodotti di risulta dovranno essere immediatamente asportati dalle aree golenali e conferiti altrove per evitare che gli stessi, nel caso si verificassero fenomeni di piena, possano venire trasportati dalla corrente fluviale;
6. è onere del Concessionario la richiesta di tutte le eventuali autorizzazioni preventive per l'accesso alle aree golenali di proprietà privata e/o ricadenti in aree naturali protette;
7. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del Concessionario, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
8. è in carico del Concessionario, per tutta la durata della concessione, la responsabilità in materia di sicurezza; pertanto, questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata;
9. il Concessionario dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione le aree e le opere oggetto di concessione e provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
10. **considerato che le aree oggetto del presente atto sono poste all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B coincidenti), il Concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna); in caso**

di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali e delle coltivazioni, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il Concessionario non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;

11. in caso di attivazione del Servizio di Piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente concessione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
12. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
13. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico dell'Ente Concessionario come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
14. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
15. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Concessionario si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il Concessionario possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la

riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico dell'Ente Concessionario. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;

5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il Concessionario con dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.

IL DIRETTORE
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale
Ing. Gianluca Zanichelli

VISTO: L'incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica
Ing. Monica Larocca

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.

SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE MONTANE
IL RESPONSABILE
GIANNI GREGORIOTrasmissione via PEC
ARPAE – SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.ite p.c.
Sig. Roberto Dodi
dodiroberto@pec.itSig. Dario Pezzarossa
d.pezzarossa@confagricolturaparma.it

Oggetto: L.R. 7/2004 – Demanio Idrico Suoli – Pratica N. 3424/2026, Nuova concessione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Fiume Taro, in Comune di S. Secondo Parmense (PR), per uso coltivazioni agricole – ZSC-ZPS sito IT4020022 denominato “Basso Taro”.

Sito Natura 2000 interessato: PR – IT4020022 – Basso Taro

Codice Istanza: 2026_043_RER

Trasmissione Esito di Screening di Incidenza

Con riferimento all'istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA), relativa al P/P/P/I/A in oggetto, acquisita agli atti di questo Settore al prot. 21/01/2026.0043797.E ed integrata con nota prot. 10/03/2026.0231671.E , si comunica che:

Visti:

- le Direttive comunitarie n. 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli – Conservazione degli uccelli selvatici”, e n. 92/43/CEE “*Habitat – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria), come ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita “Rete Natura 2000”;
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 “*Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”, successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 “*Disposizioni in materia ambientale*” che al Capo I, artt. 1–9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

Viale Aldo Moro 30
40127 Bolognat. 051 5276080
t. 051 5276094segrprn@regione.emilia-romagna.it
segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

A uso interno: DP /	Classif.	INDICE 1275	LIV. 1 550	LIV. 2 160	LIV. 3 –	LIV. 4 –	LIV. 5 –	Fasc.	ANNO 2020	NUM. 4	SUB. 2
---------------------	----------	----------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------	--------------	-----------	-----------

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 *"Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000"* e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 20 maggio 2021, n. 4 *"Legge europea per il 2021"* e ss.mm.ii.;

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1562/2024 *"Ampliamento della rete dei Siti Natura 2000"*;
- n. 1227/2024 *"Misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000"*;
- n. 1174/2023 *"Direttiva regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA)"* che sostituisce l'Allegato B) della propria deliberazione n. 1191/07 in materia di procedure di Vinca, nonché gli Allegati D) ed E) della propria deliberazione n. 79/18 in materia di attività prevalutate;

Viste, inoltre, le Determinazioni dirigenziali:

- n. 14561/2023 *"Elenco delle Condizioni d'Obbligo e delle Indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale"*;
- n. 14585/2023 *"Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di pre-Valutazione di incidenza regionale"*;

Visti, infine, la documentazione tecnica pervenuta, le Misure di conservazione specifiche e il Formulario Standard dei siti Natura 2000 interessati;

Espletata la procedura di Screening di incidenza, dalla quale si evince che il P/P/P/I/A in oggetto non determina incidenza negativa significativa sul sito Natura 2000 interessato, con la presente si comunica **l'esito positivo della Valutazione di incidenza.**

Cordiali saluti.

Gianni Gregorio

FB_apr_Esito_2026_043_RER_PR.pdf

La Responsabile
Servizio Gestione Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.